CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/190/SR9/C9
(ex 19/190/CUFS/C9 del 15/11/2019)

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 798 DELL'11 OTTOBRE 2017 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - TABELLA DI RIPARTO FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO ANNO 2019 - CAPITOLO 1710/2019

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, vista la tabella di riparto proposta dal MIUR, da atto che il riparto FIS 2019 è stato calcolato seguendo il dettato dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale 798/2017, rilevando tuttavia che la data termine per l'adozione del riparto, prevista per il 30 settembre, come già accaduto nel 2018, non è stata rispettata.

Vista l'urgenza di adottare il Decreto di riparto ed erogare i fondi agli enti del DSU entro l'anno, le Regioni hanno accettato di procedere con l'analisi del riparto in tempi molto brevi. Visto che questo si regge su un insieme di calcoli complesso, la cui analisi approfondita richiede tempi congrui, le Regioni chiedono che d'ora in avanti le tabelle siano diffuse con maggiore anticipo in modo da rendere possibile un effettivo confronto sul loro contenuto.

Il riparto 2019 presenta peraltro elementi di novità rispetto agli anni precedenti in quanto nel 2019, per la prima volta, è stata data attuazione ai commi 6 e 7 dell'art. 4.
Riguardo la parte dei calcoli del riparto già sperimentata negli anni precedenti, le Regioni danno atto che la metodologia applicata dal Ministero, in attuazione del Decreto Interministeriale 798/2017, si è consolidata nel tempo e non presenta elementi di criticità.

L'art. 4, comma 6 stabilisce che "*Laddove …. a seguito delle verifiche effettuata nell'anno successivo al riparto, emerga che le Regioni non hanno integralmente utilizzato il gettito derivante dalla tassa per il diritto allo studio e le risorse ricevute nell'ambito del riparto del FIS per l'erogazione di borse di studio pur in presenza di studenti idonei non assegnatari di borsa, si opererà con riferimento alle suddette Regioni un conguaglio nell'ambito delle assegnazioni FIS relative all'anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni.*

Dal momento che solo cinque Regioni non coprono il 100% degli idonei e di queste solo una non ha utilizzato integralmente il gettito della tassa DSU e del FIS 2018, il conguaglio ha riguardato una sola regione per un ammontare di poche migliaia di euro. I fondi relativi a detto conguaglio sono stati ripartiti fra le altre regioni in base al FIS loro spettante nel 2019.

Riguardo l'applicazione dell'art. 4, comma 6 le Regioni ritengono che questo sia stato realizzato correttamente e risponda all'esigenza di garantire il corretto utilizzo delle risorse FIS da parte delle Regioni.

L'art. 4, comma 7 stabilisce che: *Parimenti si opererà un conguaglio qualora, a seguito delle verifiche effettuata nell'anno successivo al riparto con riguardo alla mobilità internazionale ed agli studenti disabili, emerga che le regioni in concreto non hanno sostenuto consti pari ad almeno gli importi forfettari calcolati l'anno prima come fabbisogno.*
Al riguardo le Regioni pur riconoscendo che il conguaglio è stato calcolato seguendo il dettato dell'art. 4 comma 7 e che quindi questo debba esser considerato formalmente corretto, rilevano alcuni elementi critici ai quali occorrerà porre rimedio al momento di rivedere il sistema di riparto definito dal DI 798/2017 la cui sperimentazione termina con il riparto 2019.

Sebbene alcune realtà integrino il valore delle borse erogate ai disabili tale integrazione resta sempre molto distante dal raddoppio del valore della borsa assegnata alla generalità degli studenti computato in sede di calcolo del fabbisogno. Per tale ragione la maggiorazione prevista dalla norma appare eccessiva e le Regioni chiedono che, in fase di revisione delle regole del riparto, si prevedano i necessari accorgimenti.

La Regione Lombardia segnala l'esigenza, in sede di revisione della normativa, di rivedere l'impostazione del riparto al fine ridurre il peso assegnato alla componente fabbisogno e di conseguenza di pesare maggiormente la quota premiale e di rivedere i criteri di riparto in modo da tener conto dell'incremento della popolazione studentesca degli anni più recenti e quindi della dimensione assoluta dei servizi erogati in considerazione del numero degli studenti iscritti.

Tutto ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) prevedere in sede di revisione normativa, stante la conclusione della sperimentazione, eventuali modifiche ai criteri di riparto, nonché specifici correttivi che:
   - consentano di valutare la specificità di alcune tipologie delle altre erogazioni monetarie. Invitano quindi il tavolo tecnico preposto alla revisione della normativa a valutare una diversa eligibilità delle spese, ad esempio, secondo un principio di cassa (anno accademico nel quale sono erogate le somme) rilassando il vincolo dell'anno accademico di riferimento che viene utilizzato per il riparto (anno accademico precedente);
   - riducano il fabbisogno stimato per gli studenti disabili rispetto al doppio del valore della borsa attualmente previsto;

2) sollecitare nuovamente il Ministero affinché riattivi il tavolo per la definizione dei LEP previsto dal Dlgs n. 68 del 2012.

Roma, 28 novembre 2019